

COMUNE DI LONDA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARI-

UFFICIO ENTRATE

I.C.I. ANNO 2011 INFORMATIVA PER I CONTRIBUENTI

L'IMPOSTA è dovuta per i fabbricati e per le aree fabbricabili, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso (il mese durante il quale il periodo si è protratto per almeno quindici giorni si computa per intero); ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Si ricorda che per i **TERRENI AGRICOLI** non va pagata imposta essendo Londa un comune con territorio interamente montano.

L'IMPONIBILE è il valore degli immobili, determinato con le seguenti modalità:

o **FABBRICATI**: è necessario fare riferimento alla rendita catastale attribuita all'immobile (ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 662/1996, le rendite catastali devono essere rivalutate del 5%); il valore imponibile dell'immobile si ottiene dalla rendita catastale rivalutata per un certo moltiplicatore (come determinato con i criteri di cui all'art. 52 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131- Testo Unico dell'Imposta di Registro).

o **AREE FABBRICABILI**: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuale adattamento del terreno per la costruzione, ai prezzi medi di mercato per aree analoghe.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

ESENZIONI- Gli immobili posseduti ed occupati dal soggetto passivo ICI in quanto ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ovverosia quella utilizzata come tale dall'intero nucleo familiare, per chiarimenti consultare il regolamento dell'ente o contattare l'ufficio tributi) e la/e relativa/e pertinenza/e SONO ESENTI DA IMPOSTA. L'esenzione è valida anche per gli immobili concessi in comodato/ uso gratuito a parenti di 1° grado (ovverosia fra genitori e figli) nonché quelli posseduti da soggetto passivo che risulta residente in casa di cura o simili e non è stato locato. Si rinvia al regolamento comunale per chiarimenti e precisazioni sulle pertinenze e sugli immobili concessi in comodato ed uso gratuito.

Si ricorda, inoltre, che il vigente **REGOLAMENTO ICI** (consultabile sul sito internet dell'ente o presso gli uffici comunali) prevede la soppressione dell'obbligo di presentazione di dichiarazione ICI, fermo restando che tale obbligo permane:

- a) in materia di riduzioni ed agevolazioni (ad esempio una o più pertinenze dell'abitazione principale, per l'abitazione concessa in uso gratuito fra genitori e figli che dà diritto ad usufruire dell'esenzione ICI per abitazione principale, per indicare il valore di un'area edificabile, per immobili inagibili) la dichiarazione vale fino a che non intervengano variazioni della situazione denunciata;
- b) nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3-bis del D.Lgs. 18.12.1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

o **ECCEZIONI ALL'ESENZIONE** per abitazione principale: nuclei familiari (vedi sopra) che hanno la propria abitazione principale in immobili accatastati in A/1, A/8 ed A/9. A decorrere dall'anno di imposta 2008, il versamento dell'imposta per abitazione principale, calcolato con l'applicazione di aliquota agevolata e con la detrazione ordinaria di €105,00 è dovuta esclusivamente per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9.



In tale caso, tali immobili (*con la/e relativa/e pertinenza/e se classificata/e o classificabile/i nelle categorie catastali C2, C6, C7*) devono essere sottoposti all'**aliquota del 5,5%**. Si ha inoltre diritto alla **detrazione ordinaria per abitazione principale** che ammonta ad **€105,00**; la detrazione va riferita al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve essere divisa, in caso di più contribuenti residenti, in parti uguali fra loro (prescindendo dalla percentuale di possesso).

Esiste una **detrazione maggiorata** pari ad €258,00 utilizzabile da quei nuclei familiari che hanno abitazione principale in immobile accatastati in A/1, A/8 ed A/9 e sono composti esclusivamente da PENSIONATI ULTRA 65ENNI con certificazione ISEE non superiore ad €7.200,00 nonché dai nuclei familiari all'interno dei quali esista un INVALIDO AL 100%.

In ogni caso, condizioni indispensabili per usufruire della detrazione maggiorata sono:

- a) possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato Italiano;
- b) residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare (vedi sopra);

presentazione di dichiarazione I.C.I. (n.b.: deve essere presentata per ogni anno di imposta se richiesta per motivi reddituali, solamente "una tantum" per i nuclei con invalido, contestualmente alla copia del certificato rilasciato dal funzionario medico dell'A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità).

RIDUZIONI PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità sono accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario e l'obbligo di allegare i documenti comprovanti la situazione.

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (tutti i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, quelli locati, le aree fabbricabili) l'aliquota applicabile è del 7 %.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'**IMPOSTA** può essere versata con le seguenti modalità:

in **DUE RATE**, di cui:

- a) la prima rata, da pagarsi DAL 1° AL 16 GIUGNO, è pari al 50% dell'imposta dovuta;
- b) la seconda rata, da pagarsi DAL 1° AL 16 DICEMBRE, è a saldo dell'imposta dovuta;

in **UNICA** soluzione entro il 16 giugno, calcolando l'imposta sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno 2011.

Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto (calcolato sulla base delle aliquote cui ogni singolo soggetto deve essere assoggettato), a condizione che sia presentata dichiarazione ICI per comunicare tale evento.

Il versamento va effettuato sul C/C postale n. **88728308** intestato a **EQUITALIA CERIT S.p.A. LONDA-FI-ICI** oppure presso gli sportelli abilitati al servizio riscossione tributi **EQUITALIA CERIT S.p.A.**

Non si deve effettuare versamento se l'imposta complessiva da corrispondere non è superiore ad €5,00. Tale importo non può essere considerato come franchigia, pertanto, se l'importo complessivo da versare è superiore a tale somma, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Entrate del Comune (Tel. 055-83.52.531 – Fax 055-83.51.163 – e-mail: tributi@comune.londa.fi.it)

L'Ufficio è aperto al pubblico con il seguente orario:

Lunedì, Martedì ore 09,00-12,00 Giovedì ore 09,00-12,00 e 15,00-17,00